



Maria Eugenia Baccaglino
Notaio

Repertorio n. 744

Raccolta n. 619

**VERBALE DI ASSEMBLEA DELLA ASSOCIAZIONE
"Società Italiana di Cardiologia Interventistica - GISE"
REPUBBLICA ITALIANA**

Il giorno venti luglio duemilaventuno

20 luglio 2021.

Essendo le ore 16,12 (ore sedici e minuti dodici),
in Padova, nel mio studio in via Vicenza n. 8/B,
avanti a me MARIA EUGENIA BACCAGLINI, Notaio con sede in Padova, i-
scritto presso il Collegio Notarile di Padova,

SI E' RIUNITA

l'assemblea dell'Associazione **"Società Italiana di Cardiologia Interventistica - GISE"**, con sede in Milano, via L. Muratori n. 15, codice fiscale: 09466660157, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Modifica dello statuto in adeguamento alla nuova normativa sul Terzo settore.

E' PRESENTE

- TARANTINI Giuseppe, nato a San Pietro Vernotico il giorno 4 agosto 1972, domiciliato per la carica presso la sede dell'Associazione, codice fiscale: TRN GPP 72M04 I119V, Presidente e legale rappresentante pro-tempore dell'Associazione, il quale interviene in qualità di Presidente dell'Assemblea.

Cittadino italiano, della cui identità personale io notaio sono certo, il quale mi richiede di redigere questo verbale ai sensi di legge.

PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

Assume la presidenza dell'assemblea, quale soggetto designato ai sensi dell'art. 15 del vigente statuto, il Presidente dell'Associazione TARANTINI Giuseppe.

**CONSTATAZIONE DELLA REGOLARITA'
DELL'ASSEMBLEA**

Il Presidente

constatato che:

- l'assemblea è stata regolarmente convocata a norma dello statuto;
- partecipano alla presente assemblea, in proprio, in audio conferenza, in collegamento tramite utilizzo della piattaforma "zoom" n. 36 (trentasei) associati aventi diritto di voto, come risulta dal foglio presenze, regolarmente acquisito agli atti dell'Associazione;
- per il Consiglio Direttivo è presente se medesimo, Presidente; partecipano in audio conferenza, in collegamento tramite utilizzo della medesima piattaforma "zoom", i consiglieri Musumeci Giuseppe, Esposito Giovanni, La Manna Alessio Gaetano, Limbruno Ugo, Tarantino Fabio Felice, Castiglioni Battistina, Rigattieri Stefano, Greco Francesco, Longoni Matteo; mentre è assente giustificato il Consigliere Mauro Ciro;
- per il Collegio dei Revisori partecipano in audio conferenza, in collegamento tramite utilizzo della piattaforma "zoom": Piccaluga Emanuela, Santarelli Andrea; mentre è assente giustificato il Revisore Cernetti Carlo;

DICHIARA

validamente costituita in seconda convocazione, l'assemblea a norma di statuto, avendo accertato l'identità e la legittimazione dei partecipanti in audio conferenza, e precisamente in collegamento tramite utilizzo della piattaforma

Registrato a

Padova

il 27/07/2021

al n. 31476 serie 1T

Esente

"zoom".

Il Presidente dà inoltre atto che i partecipanti in audio conferenza sono nella condizione di poter seguire la discussione ed intervenire nella stessa in tempo reale, nonché, se necessario, di visionare i documenti illustrati.

Pertanto, apre la discussione sull'ordine del giorno.

DISCUSSIONE

Prende la parola il Presidente, il quale svolge una relazione volta ad illustrare l'argomento posto all'ordine del giorno.

Egli evidenzia all'assemblea le ragioni che rendono opportuno adeguare lo statuto alla riforma del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017), con adozione di un nuovo testo che preveda in particolare l'adeguamento alle norme inderogabili del Codice del Terzo Settore, facendo poi presente che vi sono anche norme derogabili con espressa previsione statutaria.

A tal fine propone di mantenere le caratteristiche di Associazione e di dotare la stessa della personalità giuridica.

Il Presidente fa presente che non è ancora operativo il Registro Unico del Terzo Settore perciò non è ancora fruibile il procedimento semplificato di riconoscimento della personalità giuridica previsto dall'art. 22 del Codice del Terzo Settore. Propone, tuttavia, di non richiedere il riconoscimento ai sensi del D.P.R. 361/2002 che prevede un regime di tipo concessorio di carattere discrezionale, ma di conseguire la qualifica di Ente del Terzo Settore con personalità giuridica attendendo l'istituzione del R.U.N.T.S. e l'iscrizione nello stesso, conferendo una delega all'organo amministrativo - rectius Consiglio Direttivo - affinché proceda alle relative incombenze dovendo depositare presso il notaio verbalizzante i documenti necessari per poter procedere alle verifiche demandategli.

Egli ricorda che per le Associazioni il limite patrimoniale minimo necessario per ottenere la personalità giuridica ammonta ad Euro 15.000 (quindicimila) che devono essere liquidi e disponibili.

Il Presidente dichiara che, ai sensi dell'art. 22 del Codice del Terzo Settore sopra citato, il patrimonio dell'Associazione non è inferiore ad Euro 15.000 (quindicimila), come attestato dalla valutazione effettuata in data 19 luglio 2021 dal dott. MALINVERNI Pietro Giovanni, revisore legale iscritto nell'apposito albo tenuto dal Mef (n. 34238).

Il Presidente evidenzia che, non appena sarà istituito il R.U.N.T.S., detta valutazione andrà ridepositata presso il notaio verbalizzante nel caso in cui non risultasse più temporalmente aggiornata.

Il Notaio, verificata la sussistenza delle condizioni prescritte dalla legge, procederà al deposito presso il suddetto Registro.

Il Presidente illustra, quindi, le modifiche statutarie proposte ai fini di cui sopra e da me Notaio viene data lettura all'assemblea dello statuto - con allegato Regolamento - riformulato in conseguenza.

Il Presidente ricorda che l'Associazione è stata costituita con atto in data 18 dicembre 1975, n. 39.191 rep. Notaio Ugo Braccio di Cittadella, registrato a Cittadella in data 23 dicembre 1975 al n. 1098 vol. 103 Mod. I, idoneo quindi alla richiesta di riconoscimento; si richiama da ultimo l'atto di deposito in data 2 ottobre 2018, n. 77.621 rep. Notaio Fulvio Vaudano di Padova, registrato a Padova il 22 ottobre 2018 al n. 12176 Serie 1T.

Il Presidente chiede, quindi, all'assemblea di pronunciarsi in merito a tutto quanto sopra esposto e di adottare le decisioni proposte al fine di meglio perseguire gli scopi associativi.

DELIBERAZIONI

Chiusa la discussione, l'assemblea con il voto, espresso in forma palese utilizzando il sistema informatico approntato dalla piattaforma "zoom", favorevole di n. 30 (trenta) Associati e con astenuti n. 6 (sei) Associati, tutti collegati, aventi diritto di voto e accreditati al momento della votazione, come da elenco acquisito agli atti della Associazione; il tutto come accertato dal Presidente e avendo lo stesso verificato il quorum deliberativo in base all'art. 15 del vigente statuto,

delibera:

- A -

- di voler riprodurre il contenuto essenziale dell'atto costitutivo nell'atto pubblico di cui al presente verbale assembleare notarile come segue:

"E' costituita un'Associazione medico-scientifica a rilevanza nazionale, operante nel rispetto del Decreto del Ministero della Salute datato 2 agosto 2017, che riunisce coloro che, in ragione della loro attività assistenziale, didattica e di ricerca, si dedicano allo studio ed allo sviluppo culturale ed operativo dell'Emodinamica e della Cardiologia interventistica; Associazione denominata "Società Italiana di Cardiologia Interventistica - GISE". L'adesione è libera e volontaria ed il funzionamento è basato sulla volontà democratica espressa dagli associati, in cui le cariche sono elettive ed è assolutamente escluso ogni scopo di lucro. La sede è in Milano, via L. Muratori n. 15 e gli organi sociali sono l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Comitato Scientifico, il Collegio dei Provvisori, il Collegio dei Revisori, dando atto che gli attuali associati sono n. 1629 (milleseicentonove) tutti risultanti dal libro degli associati;

- di voler mantenere la qualifica di Associazione e di approvare il nuovo testo dello statuto che si allega al presente atto sotto la lettera **"A"** nel suo testo riformulato e aggiornato, adeguandolo alle disposizioni di cui al D.Lgs. 117/2017 ed in particolare alle norme inderogabili o a quelle derogabili con espressa previsione statutaria;

- di voler conseguire la qualifica di Ente del Terzo Settore con personalità giuridica non intendendo però richiedere il riconoscimento ai sensi del D.P.R. 361/2002 ma attendendo l'istituzione del R.U.N.T.S. e provvedendo a depositare presso il Notaio verbalizzante la presente assemblea la documentazione necessaria affinché possa procedere, ai sensi dell'art. 22 Codice del Terzo Settore, al controllo della sussistenza dei requisiti richiesti al fine dell'ottenimento dell'iscrizione nello stesso Registro quale associazione munita di autonomia patrimoniale perfetta;

- di dare atto, ai fini di cui al medesimo art. 22 del D.Lgs. 117/2017, che il patrimonio dell'Associazione alla data odierna non è inferiore ad Euro 15.000 (quindicimila), corrispondente al minimo richiesto per il conseguimento della personalità giuridica, come confermato dalla valutazione sopra indicata che si allega al presente atto sotto la lettera **"B"**;

- B -

- Di conferire mandato al Presidente dell'Organo di Amministrazione - rectius del Consiglio Direttivo - per l'attuazione della presente delibera, con i più am-

pi poteri, affinché, da solo e senza necessità di ulteriori autorizzazioni, deliberare o ratifiche, possa apportare al presente atto e all'allegato statuto ogni non sostanziale aggiunta, modifica, precisazione o soppressione che potesse essere richiesta da chi di competenza e dia corso a tutte le formalità ed agli adempimenti conseguenti ed inerenti alle assunte deliberazioni, con ogni facoltà occorrente per la stipulazione di ogni atto relativo ed esecutivo anche in ordine alla formalizzazione di quanto in oggetto, alla produzione di ogni eventuale documento richiesto ed alla cura di tutte le pratiche occorrenti per ottenere il formale riconoscimento della personalità giuridica adempiendo in particolare a tutto quanto necessario per il buon fine dell'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore quale Associazione riconosciuta e quindi con personalità giuridica, con ogni inerente potere e facoltà, compresi quelli di depositare presso il notaio incaricato, non appena istituito il R.U.N.T.S., tutta la documentazione necessaria, senza che si possa opporre difetto o indeterminatezza di poteri.

PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI VOTAZIONE E CHIUSURA ASSEMBLEA

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente, proclamati i risultati della votazione, dichiara chiusa l'assemblea alle ore 17,13 (ore diciassette e minuti tredici) dopo aver dato espressamente atto che i partecipanti alla riunione in audio conferenza sono stati effettivamente e continuativamente nella condizione di poter seguire la discussione, intervenire nella stessa in tempo reale e poter, a semplice richiesta, visionare i documenti illustrati dal Presidente dell'Assemblea.

Si chiede l'esenzione dall'imposta di Registro ai sensi dell'art. 82 comma 3 del D.Lgs. 117/2017 e l'esenzione dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5 del medesimo D.Lgs. 117/2017.

Imposte e spese inerenti e conseguenti a questo atto sono a carico dell'Associazione.

Il Comparente mi dispensa dalla lettura dell'allegato "B".

Di questo atto da persona di mia fiducia scritto e da me Notaio completato a mano su due fogli per cinque pagine, ho dato lettura, unitamente all'allegato "A", al Comparente che lo approva.

E' sottoscritto alle ore diciassette e minuti quaranta.

F.to: Giuseppe TARANTINI - Maria Eugenia Baccaglini, Notaio (L.S.)

----- STATUTO -----

----- Articolo 1 -----

----- (Denominazione) -----

E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato: -----

"Società Italiana di Cardiologia Interventistica - GISE - Associazione riconosciuta", o in forma abbreviata "S.I.C.I. - GISE", la quale assume la forma giuridica di associazione, riconosciuta, apartitica e aconfessionale. -----

Quando sarà istituito il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, la denominazione dell'Associazione sarà "Società Italiana di Cardiologia Interventistica - GISE - Associazione riconosciuta ETS" o in forma abbreviata "S.I.C.I. - GISE ETS". -----

----- Articolo 2 -----

----- (Disciplina) -----

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto e dal regolamento allegato al presente sotto la lettera "A" ed opera nel rispetto del Decreto Legislativo 117/2017 e s.m.i., delle relative norme di attuazione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. -----

----- Articolo 3 -----

----- (Efficacia dello statuto) -----

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli Associati; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa. -----

----- Articolo 4 -----

----- (Interpretazione dello statuto) -----

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile. -----

----- Articolo 5 -----

----- (Scopo) -----

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più delle seguenti attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale: -----

- attività di studio e ricerca nell'ambito dell'Emodinamica e della Cardiologia Interventistica; -----

- promozione degli aspetti scientifici, culturali, tecnico-organizzativi e normativi del settore; -----

- realizzazione di studi clinici e di pubblicazioni; -----

- organizzazione di congressi, corsi, aggiornamenti. -----

L'Associazione, in particolare, opera per: -----

- un'efficace standardizzazione dei metodi di indagine, per il loro continuo perfezionamento, per il controllo della loro affidabilità, per l'omogeneità della definizione e dell'interpretazione dei risultati; -----

- convalidare il valore diagnostico delle indagini emodinamiche e promuovere l'impiego delle procedure interventistiche nel trattamento delle affezioni cardiache e vascolari; -----

- fornire e sviluppare una costante attività di aggiornamento professionale nei confronti degli Associati con programmi annuali di attività formativa cd. ECM; -----

- promuovere l'integrazione scientifica ed organizzativa fra gli operatori delle

varie articolazioni professionali; -----

- incentivare e favorire il miglioramento delle esperienze e delle possibilità di lavoro dei giovani impegnati presso Centri e Laboratori; -----

- promuovere, anche attraverso altre organizzazioni, azioni volte a realizzare gli scopi dell'Associazione; -----

- eseguire indagini conoscitive aventi come scopo la raccolta degli elementi atti a contribuire alla pianificazione delle strutture emodinamiche in Italia, anche mediante collaborazioni con i competenti organi nazionali e regionali, con obbligo di pubblicazione di detta attività scientifica nel sito web dell'Associazione, aggiornato costantemente; -----

- promuovere trials di studio e di ricerche scientifiche, con l'obbligo di pubblicazione di detta attività scientifica nel sito web dell'Associazione, aggiornato costantemente, nonché promuovere rapporti di collaborazione con altre società e organismi scientifici; -----

- favorire l'elaborazione di linee-guida di ricerca e di applicazione clinica nonché dei criteri di valutazione in collaborazione con l'Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali (A.S.S.R.) e la Federazione Italiana delle Società Medico Scientifiche (F.I.S.M.), con l'obbligo di pubblicazione di detta attività scientifica nel sito web dell'Associazione, aggiornato costantemente. -----

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo. L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017. --

L'Associazione non ha limiti territoriali di operatività. -----

----- Articolo 6 -----

----- (Sede) -----

L'associazione ha sede legale in Milano, via L. Muratori n. 15. -----

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. -----

L'Associazione può istituire sedi secondarie locali. -----

----- Articolo 7 -----

----- (Durata) -----

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato. -----

----- Articolo 8 -----

----- (Categorie di Associati) -----

Gli Associati sono distinti nelle seguenti categorie: Associati Ordinari, Associati Nurse & Tech, Associati Specializzandi, Associati Sostenitori e Associati Onorari. Sono ammessi in qualità di Associati coloro che soddisfino i requisiti esposti nello statuto e nel regolamento, purché operino (ad eccezione degli Associati Sostenitori ed Onorari) nelle strutture e nei settori di attività del Servizio Sanitario Nazionale o in regime libero-professionale, ovvero esercitino attività lavorativa nel settore o nell'area che l'Associazione rappresenta. -----

Qualsiasi Associato che ricopra cariche istituzionali, ruoli rappresentativi o direzionali deve dichiararlo preventivamente al Consiglio Direttivo e, salvo autorizzazione motivata del medesimo, non può ricoprire cariche o farsi promotore

re di iniziative, private o pubbliche, aventi per oggetto finalità analoghe a quelle dell'Associazione. -----

----- Articolo 9 -----

----- (Associati Ordinari) -----

Possono essere Associati Ordinari i Medici che si dedicano in modo esclusivo o prevalente agli studi Emodinamici ed alla Cardiologia Interventistica, ovvero che, in ragione della loro attività assistenziale, didattica e/o di ricerca, siano comunque attivamente interessati alla materia e che soddisfino i requisiti esposti nel presente statuto e nel regolamento. -----

E' necessario per l'ammissione il possesso del titolo della Scuola di Specializzazione in Cardiologia. -----

----- Articolo 10 -----

----- (Associati Nurse & Tech) -----

Possono essere ammessi in qualità di Associati Nurse & Tech e senza diritto di voto in Assemblea coloro che, facenti parte del personale tecnico e infermieristico, lavorano nei Laboratori di Emodinamica. Con la medesima qualifica possono altresì venire ammesse altre figure professionali che svolgano attività non commerciali in stretto collegamento con i Laboratori di Emodinamica. -----

Gli Associati Nurse & Tech eleggono un loro rappresentante che entra a far parte del Consiglio Direttivo con diritto di voto. -----

----- Articolo 11 -----

----- (Associati Specializzandi) -----

Possono essere ammessi in qualità di Associati Specializzandi coloro che stiano frequentando il quarto ed ultimo anno della scuola di specializzazione in Cardiologia. -----

Il diritto di voto di tali Associati può essere esercitato solo dopo aver conseguito la specializzazione ed aver versato la quota associativa prevista. -----

----- Articolo 12 -----

----- (Domanda di ammissione degli Associati Ordinari, Nurse & Tech e Specializzandi) -----

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale, in presenza dei requisiti sopra indicati. -----

La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato. -----

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 (sessanta) giorni motivandola. -----

L'aspirante Associato può, entro 60 (sessanta) giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione. -----

L'ammissione ad Associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso o l'esclusione. -----

Non è ammessa la categoria di Associati temporanei. -----

----- Articolo 13 -----

----- (Associati Sostenitori) -----

Possono essere ammessi in qualità di Associati Sostenitori, seppur senza diritto di partecipare alle Assemblee e quindi senza diritto di voto, persone fisiche

o giuridiche che intendano sostenere culturalmente e finanziariamente le attività dell'Associazione. -----

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo con le medesime modalità sopra indicate. -----

----- Articolo 14 -----

----- (Associati Onorari) -----

Possono essere ammessi in qualità di Associati Onorari coloro che si sono distinti per prestigio e contributi scientifici nel campo della cardiologia interventistica, sia a livello nazionale che a livello internazionale. La nomina è fatta dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo ed è subordinata all'accettazione del candidato. Per ogni mandato di due anni, il Consiglio Direttivo non può proporre più di un Associato Onorario. -----

L'Associato Onorario gode dei medesimi diritti dell'Associato Ordinario ma non è tenuto al versamento della quota annuale di iscrizione e non può essere eletto nel Consiglio Direttivo. -----

----- Articolo 15 -----

----- (Pubblicità dell'ammissione) -----

L'ammissione di tutti gli Associati (Ordinari, Nurse & Tech, Specializzandi, Sostenitori ed Onorari) viene annotata nel libro degli Associati. -----

----- Articolo 16 -----

----- (Obblighi degli Associati) -----

La qualità di Associato comporta l'obbligo di osservare lo Statuto e tutti i patti e condizioni ivi contenuti, nonché - fatto salvo quanto disposto per gli Associati Onorari - l'obbligo di corrispondere alla dovuta scadenza la quota associativa annuale determinata dal Consiglio Direttivo o qualsiasi altro contributo, anche straordinario, che l'Assemblea abbia determinato per l'anno. -----

----- Articolo 17 -----

----- (Perdita della qualità di Associato) -----

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione. -----

L'Associato può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo a mezzo di lettera raccomandata a/r o p.e.c.. -----

La dichiarazione di recesso ha efficacia immediata dal momento del ricevimento della comunicazione di recesso da parte del Consiglio Direttivo. -----

L'Associato che recede è tenuto al pagamento della quota annuale dovuta per l'esercizio durante il quale viene effettuata la comunicazione di recesso e dei contributi straordinari già deliberati. -----

L'Associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'Associazione. -----

A titolo esemplificativo rappresentano cause di esclusione: -----

- il mancato versamento per due anni consecutivi della quota associativa o dei contributi straordinari quando l'Associato non adempia al versamento nel termine ultimo assegnatogli dal Consiglio Direttivo mediante avviso a mezzo di lettera raccomandata a/r o p.e.c.; -----

- la condanna definitiva per reati che possano risultare lesivi dell'immagine della stessa Associazione. -----

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata all'Associato a mezzo di lettera raccomandata a/r o

p.e.c.. -----

La deliberazione di esclusione sospende, dal momento della sua comunicazione all'Associato escluso, i diritti di partecipazione dell'Associato medesimo all'organizzazione e all'attività dell'Associazione. -----

La deliberazione di esclusione provoca la cessazione della qualità di Associato a far tempo dal primo giorno del secondo mese successivo a quello nel quale essa è comunicata all'Associato escluso a meno che, entro tale termine, essa sia impugnata innanzi all'autorità giudiziaria. -----

L'Associato del quale sia stata deliberata l'esclusione è tenuto al pagamento dell'intera quota annuale dovuta sia per l'esercizio nel corso del quale l'esclusione è deliberata sia per l'eventuale successivo esercizio nel corso del quale cessa la sua qualità di Associato a causa della deliberazione di esclusione. -----

----- Articolo 18 -----

----- (Organi dell'Associazione) -----

Sono organi dell'Associazione: -----

1. l'Assemblea generale degli Associati; -----
2. il Consiglio Direttivo; -----
3. il Comitato Scientifico; -----
4. l'Organo di controllo da nominare secondo quanto previsto al successivo articolo 23). -----

Per la copertura delle cariche sociali, ad eccezione dei componenti dell'Organo di Controllo, non è prevista alcuna retribuzione, salvo il rimborso delle spese vive. -----

I membri del Consiglio Direttivo dell'Associazione non devono aver subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività svolta dall'Associazione. -----

----- Articolo 19 -----

----- (Assemblea degli Associati) -----

L'Assemblea è composta dagli Associati, iscritti nel Libro degli Associati e in regola con il versamento della quota associativa. -----

È l'organo sovrano. -----

Ciascun Associato, fatta eccezione per gli Associati Nurse & Tech, Sostenitori e Specializzandi nei limiti indicati nel precedente articolo 11, ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da un altro Associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. -----

Ciascun Associato può rappresentare un solo altro associato. -----

L'Assemblea degli Associati è ordinaria e straordinaria. -----

È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi. -----

L'Assemblea Ordinaria a titolo esemplificativo: -----

1. stabilisce le linee di indirizzo per l'attività dell'Associazione, che verranno poi realizzate dal Consiglio Direttivo; -----
2. nomina con scrutinio segreto tra i suoi membri, i componenti degli organi sociali; -----
3. approva il bilancio d'esercizio, il bilancio sociale quando previsto e la determinazione delle quote annuali fissate dal Consiglio Direttivo ed autorizza le spese straordinarie; -----
4. stabilisce l'ammontare di eventuali contributi straordinari dovuti dagli Asso-

ciati;

5. autorizza o ratifica gli atti di straordinaria amministrazione;

6. delibera sui casi controversi di nomina degli Associati;

7. delibera sul regolamento di esecuzione dello statuto redatto dal Consiglio Direttivo.

E' convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio dal Presidente del Consiglio Direttivo, il quale ne determina di volta in volta le modalità di svolgimento, seppur dando sempre preferenza, laddove possibile, alla modalità in presenza.

Viene convocata mediante avviso scritto da inviare almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli Associati e/o mediante avviso pubblicato nel sito web dell'Associazione.

L'Assemblea è, inoltre, convocata a richiesta di almeno un decimo degli Associati da far pervenire al Consiglio Direttivo o quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

L'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, quando vi prendano parte almeno i due terzi degli Associati aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti aventi diritto di voto. Essa delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto di voto.

L'Assemblea Straordinaria viene convocata con le stesse modalità di quella Ordinaria. Essa delibera in prima convocazione con la maggioranza di almeno i due terzi degli Associati ed in seconda convocazione con la maggioranza del voto dei presenti, qualunque sia il numero degli Associati partecipanti all'Assemblea. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre in ogni caso il voto favorevole di almeno i tre quarti degli Associati.

L'Assemblea è presieduta da un Presidente, nominato all'inizio della seduta e scelto tra i presenti dall'Assemblea, il quale provvede altresì alla nomina un Segretario.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale, redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente e dal Presidente del Consiglio Direttivo, e, entro i tre mesi successivi alla loro adozione, devono essere pubblicate sugli organi di stampa dell'Associazione.

Il verbale è conservato presso la sede dell'Associazione.

Articolo 20

(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo si compone di dieci membri, di cui otto eletti con votazione a scrutinio segreto dall'Assemblea tra gli Associati Ordinari, il nono di diritto nella persona del Presidente, ed il decimo, sempre di diritto, nella persona del Rappresentante degli Associati Nurse & Tech. Quest'ultimo dura in carica due anni e non è immediatamente rieleggibile. Salvo quanto stabilito per il Rappresentante degli Associati Nurse & Tech, i Consiglieri durano in

carica due anni e sono immediatamente rieleggibili per una sola volta. Nell'ambito dell'elezione degli stessi, in caso di parità dei voti viene eletto il candidato anagraficamente più anziano. -----

Fanno parte del Consiglio Direttivo il Presidente Designato e, per l'appunto, il Presidente. Il Presidente Designato, eletto fra i membri del Consiglio Direttivo un anno prima della cessazione del mandato del Consiglio Direttivo stesso, resta in carica per un anno al termine del quale assume automaticamente la carica di Presidente per il biennio successivo. Al termine del biennio il Presidente assume la carica di Past President e con tale carica partecipa, senza diritto di voto, al Consiglio Direttivo per il successivo biennio. -----

Il Consiglio Direttivo elegge, inoltre, un Tesoriere, il quale, scelto anche tra i non Associati, può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto. -----

Alle sedute del nuovo Consiglio Direttivo prende altresì parte, senza diritto di voto e con funzioni meramente consultive, il precedente Rappresentante degli Associati Nurse & Tech. -----

In caso di dimissioni o di impedimento duraturo di un Consigliere, subentra il primo dei non eletti. -----

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. -----

Le deliberazioni del Consiglio devono constare da verbale, redatto dal Segretario, e sottoscritto da questi e dal Presidente. -----

In caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente. -----

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi si applica l'articolo 2475-ter del codice civile. -----

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea. -----

In particolare, tra gli altri compiti: -----

* amministra l'Associazione; -----

* convoca l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria secondo le modalità indicate nel presente Statuto; -----

* determina l'ammontare delle quote associative annuali da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria; -----

* attua le deliberazioni dell'Assemblea; -----

* predispose il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge; -----

* predispose tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio; -----

* stipula tutti gli atti e contratti inerenti l'attività associativa; -----

* cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza; -----

* disciplina l'ammissione e l'esclusione degli Associati; -----

* accoglie o rigetta le domande degli aspiranti Associati; -----

* nomina i membri del Comitato Scientifico dell'Associazione; -----

* è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel R.U.N.T.S.. --

Esso è convocato, mediante avviso inviato anche per via telematica almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione (e salvo un termine inferiore per i casi più urgenti) dal Presidente, ogniqualvolta lo ritenga necessario e

comunque almeno ogni tre mesi, o su richiesta di almeno due Consiglieri. Al Consiglio Direttivo spetta tra l'altro il compito di prevedere sistemi di verifica del tipo e della qualità delle attività svolte dall'Associazione. -----

Il Presidente dell'Associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo. -----

Il Presidente è assistito da un Segretario, anche non Associato, designato dal Consiglio Direttivo per la durata del suo mandato. -----

----- Articolo 21 -----

----- (Il Presidente) -----

Il Presidente ha i poteri di firma e di rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. -----

Egli: -----

1. cura la convocazione delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea; -----

2. cura la redazione dei verbali delle sedute del Consiglio e dell'Assemblea; -----

3. cura l'aggiornamento del Libro degli Associati e di quello dei Verbali del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea; -----

4. mantiene i contatti con gli altri Enti e le altre organizzazioni. -----

Il Presidente dura in carica due anni e non è immediatamente rieleggibile. -----

Al termine del suo mandato entra a far parte, di diritto e con funzioni consultive, del nuovo Consiglio Direttivo. -----

In caso di impedimento, il Presidente è sostituito dal componente del Consiglio eletto con il maggior numero di voti, avente funzioni suppletive. -----

----- Articolo 22 (Tesoriere) -----

Il Tesoriere sovrintende alle attività patrimoniali ed amministrative dell'Associazione, compiendo, in esecuzione di quanto deliberato dal Consiglio Direttivo, ogni atto di natura finanziaria che si rendesse necessario; a tal fine e nei limiti della suddetta funzione, allo stesso è attribuito il potere di firma e di rappresentanza legale. -----

Il Tesoriere dura in carica due anni ed è immediatamente riconfermabile. -----

----- Articolo 23 -----

----- (Organo di controllo) -----

L'Associazione, oltre che nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017, può nominare un organo di controllo, anche monocratico. -----

L'organo di controllo: -----

* vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; -----

* vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; -----

* esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; -----

* attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del C.T.S.. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto. -----

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. -----

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori

divisa per l'anno 2018

Marta Eugenia Paccini



ri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. -----

----- Articolo 24 -----

----- (Comitato Scientifico) -----

Il Comitato Scientifico è composto fino a 25 (venticinque) membri, nominati dal Consiglio Direttivo dell'Associazione. -----

Possono essere nominati membri del Comitato Scientifico gli Associati che abbiano prodotto almeno 3 (tre) lavori scientifici negli ultimi 3 (tre) anni su riviste scientifiche con impact factor. -----

La nomina dei membri del Comitato Scientifico avviene ogni due anni entro due mesi dall'insediamento del Consiglio Direttivo. -----

I membri del Comitato Scientifico durano in carica due anni e l'incarico è rinnovabile. -----

Se uno o più dei membri del Comitato Scientifico cessano anticipatamente dalla carica, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nel più breve tempo possibile, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo. I membri del Comitato Scientifico così nominati rimangono in carica per la restante parte del mandato del membro del Comitato Scientifico sostituito. -----

Il Comitato Scientifico formula proposte e dà pareri in relazione all'attività di ricerca scientifica che l'Associazione, nell'ambito dei propri scopi istituzionali, promuove e realizza direttamente o tramite terzi soggetti e verifica e controlla la qualità delle suddette attività svolte e della produzione tecnico-scientifica, secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale. -----

Il Comitato Scientifico è convocato dal suo Presidente almeno otto giorni prima della riunione a mezzo di lettera, fax, posta elettronica o altro mezzo equipollente. -----

In caso di urgenza, la convocazione potrà avvenire mediante posta elettronica, fax o altro mezzo equipollente, almeno tre giorni prima della data della riunione. -----

In mancanza delle formalità di cui ai due commi precedenti, il Comitato Scientifico è validamente costituito con la presenza di tutti i suoi componenti. Le sedute del Comitato Scientifico sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. -----

Per la validità delle deliberazioni è necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente. -----

----- Articolo 25 -----

----- (Rappresentante Regionale) -----

Al fine di integrare l'attività dell'Associazione con l'organizzazione sanitaria a livello regionale, il Consiglio Direttivo nomina un Rappresentante Regionale in tutte le regioni in cui l'Associazione opera, con le modalità definite nel Regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'Assemblea e previa consultazione formale degli Associati Ordinari della Regione di interesse. Al Rappresentante Regionale vengono demandate attività di coordinamento a livello locale dell'Associazione e di sviluppo dei rapporti con le Autorità locali competenti. Con le medesime finalità gli Associati Nurse & Tech nominano un Rappresentante Regionale o Interregionale. -----

----- Articolo 26 -----

----- (Stati Generali) -----

Per problematiche di grande interesse per l'attività dell'Associazione, il Consiglio Direttivo può convocare la riunione degli 'STATI GENERALI'. Il Consiglio Direttivo predispone l'ordine del giorno e le modalità di svolgimento della riunione e definisce la sede, la data di convocazione e la durata dei lavori. Alla riunione degli 'STATI GENERALI' sono invitati tutti i membri dei direttivi dell'Associazione oltre ai Rappresentanti Regionali in carica pro tempore. La riunione degli 'STATI GENERALI' dell'Associazione ha carattere meramente consultivo e le eventuali conclusioni dovranno comunque sempre essere ratificate dagli Organi dell'Associazione a ciò preposti, in ottemperanza a quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento dello Statuto. -----

----- Articolo 27 -----

----- (Modalità svolgimento Assemblea e riunioni) -----

L'Assemblea e le riunioni degli altri Organi dell'Associazione potranno svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e parità di trattamento dei soggetti collegati. -----

Laddove le suddette riunioni si tengano con modalità telematiche, nell'avviso di convocazione dovranno essere indicate le modalità di collegamento ed i modi con cui esprime il relativo voto. -----

L'Assemblea si considera comunque tenuta ove si trovano il Presidente ed il segretario. -----

----- Articolo 28 -----

----- (Giornale) -----

L'organo Ufficiale dell'Associazione è costituito dalla rivista "Il Giornale Italiano di Cardiologia Invasiva", il cui Direttore Responsabile e Direttore Scientifico sono nominati dal Consiglio Direttivo, durano in carica tre anni, sono rinnovabili e possono essere rimossi dal Consiglio Direttivo in qualsiasi momento. -----

Il Comitato Editoriale è composto dal Direttore Scientifico, dal Direttore Responsabile e da due membri nominati dal Direttore Scientifico. -----

Il Consiglio Direttivo, d'intesa con il Direttore Scientifico, nomina inoltre un Comitato di Redazione, per un periodo di tre anni. -----

La gestione del Giornale può essere affidata anche a terzi. -----

----- Articolo 29 -----

----- (Libri sociali) -----

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali: -----

- a) il libro degli Associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo; -----
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio; -----
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono. -----

Tutti gli Associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente. -----

----- ART. 30 -----

Luca Perin

Luca Egger



----- (Risorse economiche) -----

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da: -----

- * quote associative; -----
- * contributi pubblici e privati; -----
- * donazioni e lasciti testamentari; -----
- * rendite patrimoniali; -----
- * attività di raccolta fondi; -----
- * proventi da cessioni di beni e servizi agli Associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del R.U.N.T.S.; -----
- * ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017. -----

----- Articolo 31 -----

----- (I beni) -----

I beni dell'Associazione possono essere beni immobili, beni mobili e beni mobili registrati. -----

I beni immobili, i beni mobili registrati, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli Associati. -----

Il Patrimonio dell'Associazione non potrà scendere al di sotto del valore minimo prescritto per il conseguimento della personalità giuridica dall'art. 22 comma 4, del D. Lgs 117/2017. In caso di diminuzione sotto il minimo suddetto di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'Assemblea deve senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio sopra il minimo ovvero la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'ente. -----

----- Articolo 32 -----

----- (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio) -----

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D. Lgs. 117/2017 ed ha l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste. -----

----- Articolo 33 -----

----- (Bilancio) -----

Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione. -----

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e può essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 (trenta) giugno di ogni anno. -----

----- Articolo 34 -----

----- (Bilancio sociale) -----

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017. -----

----- Articolo 35 -----



----- (Lavoratori dipendenti) -----

L'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti. -----

----- Articolo 36 -----

----- (Responsabilità dell'Associazione) -----

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione. -----

----- Articolo 37 -----

----- (Assicurazione dell'Associazione) -----

L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'Associazione stessa. -----

----- Articolo 38 -----

----- (Devoluzione del patrimonio) -----

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017. -----

----- Articolo 39 -----

----- (Disposizioni finali) -----

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico. -----

----- Articolo 40 -----

----- (Norma transitoria) -----

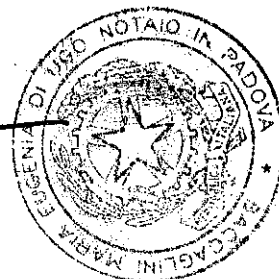
Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del R.U.N.T.S. medesimo. -----

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/2017, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/2017. -----

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore. -----

Giuseppe Tacchini

Maria Eggele Baccaglini



----- **ALLEGATO "A" ALLO STATUTO** -----

----- **REGOLAMENTO DELLO STATUTO S.I.C.I. - GISE** -----

1. Premessa -----

Il presente regolamento fa parte integrante dello Statuto della S.I.C.I. - GISE. -----

2. Associati Ordinari, Nurse & Tech e Specializzandi -----

Le domande di associazione quali Associati Ordinari vanno indirizzate al Consiglio Direttivo complete di dati anagrafici, Curriculum Vitae, elenco delle pubblicazioni e corredate da una lettera di presentazione di un responsabile di un Laboratorio di Emodinamica che attesti il coinvolgimento attivo e continuativo nel dato Laboratorio.

Il Consiglio Direttivo, nell'accettazione della richiesta di Associazione, dovrà tenere conto del numero di casi eseguiti annualmente nel Laboratorio di afferenza in modo che il numero totale degli Associati di quel Laboratorio sia proporzionato alla casistica riferita. Potranno essere ammessi anche Associati di altre Nazioni con le stesse caratteristiche sopra elencate. -----

I medesimi criteri si applicano per la nomina degli Associati *Nurse & Tech*. -----

Le domande di associazione degli Specializzandi che stiano frequentando il quarto e ultimo anno della scuola di specializzazione in Cardiologia dovranno essere comprensive, oltre che del Curriculum Vitae, anche di una lettera comprovante l'indirizzo in emodinamica della Specializzazione a firma del Direttore di Dipartimento e della U.O.C.. -----

3. Associati Sostenitori -----

Le persone fisiche o giuridiche interessate alla realizzazione delle attività facenti parte dell'oggetto dell'Associazione possono presentare la domanda di associazione quali Associati Sostenitori al Consiglio Direttivo. -----

4. Limiti all'esercizio del Diritto di Voto degli Associati -----

Gli Associati aventi diritto di voto possono esercitare il proprio diritto solo se in regola con il pagamento delle quote associative annuali e degli eventuali contributi straordinari, secondo l'entità e le modalità stabilite rispettivamente dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea. -----

I nuovi Associati con diritto di voto, nominati dal Consiglio Direttivo e pubblicati sull'organo ufficiale dell'Associazione, potranno esprimere il loro voto previo pagamento della prima quota associativa, fatta eccezione per gli Associati Onorari. -----

5. Rappresentante Regionale -----

Il Rappresentante Regionale verrà scelto dal Consiglio Direttivo fra i tre Associati - anche membri dello stesso Consiglio - che avranno ottenuto il maggior consenso nella consultazione degli Associati Ordinari della Regione di interesse. Il Rappresentante Regionale sarà indicato durante l'elezione del Consiglio Direttivo mediante voto riservato agli Associati della Regione, su una lista comprendente tutti gli iscritti della Regione stessa. -----

6. Gruppi di studio -----

La S.I.C.I. - GISE può organizzare, anche congiuntamente ad altre Associazioni, Enti o Privati, gruppi di lavoro o di studio, indicandone i nominativi dei relativi componenti, con l'intento di promuovere la ricerca o di approfondire alcune tematiche di Emodinamica o di Cardiologia Interventistica. -----

7. Riunioni Scientifiche -----

Il Consiglio Direttivo, su mandato dell'Assemblea, organizza le riunioni scientifiche con cadenza almeno annuale, costituendo un Comitato Scientifico in cui sia presente almeno un membro del Consiglio Direttivo ed avvalendosi della collaborazione di chiunque risulterà utile al successo della manifestazione. -----

8. Patrocinii -----

La S.I.C.I. - GISE può concedere il patrocinio a manifestazioni di carattere scientifico - organizzativo. Le richieste devono pervenire alla segreteria almeno novanta giorni prima, per essere sottoposte al Consiglio Direttivo, il quale si riserva di esprimere il proprio parere nel corso della prima riunione successiva, sulla base del livello scientifico e degli obiettivi della manifestazione e tenendo conto dell'eventuale interferenza con le iniziative del S.I.C.I. - GISE. La richiesta deve indicare chiaramente il carattere della manifestazione (congresso, corso, etc.) e deve inoltre contenere il programma preliminare, con l'indicazione degli argomenti e del Comitato Scientifico. -----

9. Quote annuali -----

Il Consiglio Direttivo determina l'ammontare delle quote annuali dovute dalle seguenti categorie di Associati: -----

- Associati Ordinari; -----

- Associati Nurse & Tech; -----

- Associati Specializzandi; -----

- Associati Sostenitori, -----

secondo criteri di continuità con gli ammontari fissati per gli anni precedenti e di sviluppo dell'attività dell'Associazione. -----

Le quote dovranno essere determinate contestualmente alla predisposizione del bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. La mancata approvazione del bilancio preventivo da parte dell'Assemblea equivale a rifiuto della nuova determinazione della quota annuale. -----

Giuseppe Tondini

Roberto Baccaglini

